

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XI LEGISLATURA —

N. 1737-B

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri

(CIAMPI)

e dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato

(SAVONA)

di concerto col Ministro delle finanze

(GALLO)

e con il Ministro del tesoro

(BARUCCI)

(V. Stampato n. 1737)

approvato dal Senato della Repubblica il 27 gennaio 1994

(V. Stampato Camera n. 3668)

modificato dalla Camera dei deputati il 16 febbraio 1994

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 16 febbraio 1994*

**Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge
16 dicembre 1993, n. 526, recante liquidazione dell'Ente
nazionale per la cellulosa e per la carta**

INDICE

Disegno di legge	<i>Pag.</i>	3
Allegato	»	4
Testo del decreto-legge	»	10

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

—

Art. 1.

1. Il decreto-legge 16 dicembre 1993, n. 526, recante liquidazione dell'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

—

Art. 1.

Identico.

ALLEGATO

TESTO APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE
AL DECRETO-LEGGE 16 DICEMBRE 1993, N. 526

All'articolo 2:

al comma 1, dopo le parole: «deve essere approvato» sono inserite le seguenti: «, entro 90 giorni,»;

al comma 2:

alla lettera a), sono soppresse le parole: «o ad apposita società da costituire»;

la lettera b) è soppressa;

alla lettera c), la parola: «dovrà» è sostituita dalla seguente: «dovrebbe»;

alla lettera d) sono aggiunte, in fine, le parole: «, ivi compresa la possibilità della costituzione di società, a durata temporanea, cui affidare attività funzionalmente individuate da conferire al mercato»;

ALLEGATO

TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

**MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE
AL DECRETO-LEGGE 16 DICEMBRE 1993, N. 526**

All'articolo 1, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

«2-bis. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, su proposta del liquidatore, può disporre con propri decreti la liquidazione coatta amministrativa di una o più società controllate dall'ENCC, a norma del titolo V delle disposizioni approvate con regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. Il provvedimento di liquidazione coatta amministrativa preclude la dichiarazione di fallimento».

All'articolo 2:

identico;

al comma 2:

identico;

identico;

identico;

identico;

dopo la lettera e), è aggiunta la seguente: «e-bis) l'eventuale ricorso alle disposizioni di cui alla legge 27 febbraio 1985, n. 49, con particolare riguardo ai lavoratori di cui al secondo periodo del comma 7 dell'articolo 3 del presente decreto»;

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

il comma 3, è sostituito dai seguenti:

«3. Con decreto del Presidente della Repubblica emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Governo provvede al trasferimento delle funzioni, delle strutture e del personale dell'ENCC e delle società controllate, nonché, in proporzione, delle risorse finanziarie già a carico del bilancio dello Stato, ai soggetti individuati ai sensi del comma 2, lettera a).

3-bis. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

All'articolo 3, il comma 1 è soppresso.

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

dopo il comma 2, è inserito il seguente:

«2-bis. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato indice, ai sensi dell'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, una conferenza di servizi tra le amministrazioni e gli enti individuati dal piano di riordino come possibili destinatari delle strutture e del personale dell'ENCC e delle società controllate per definire le modalità di trasferimenti. Alla conferenza deve essere invitato il Ministro per la funzione pubblica»;

identico.

All'articolo 3:

il comma 1 è soppresso;

al comma 2, le parole: «, su intesa dell'amministrazione interessata e a domanda del dipendente,» sono soppresse;

al comma 5, la parola: «iniziale» è soppressa;

al comma 7, al primo periodo, dopo le parole: «della legge 23 luglio 1991, n. 223,» sono inserite le seguenti: «nonchè le disposizioni del decreto-legge 18 gennaio 1994, n. 40, »; al secondo periodo, dopo le parole: «della legge 23 luglio 1991, n. 223, » sono inserite le seguenti: «e del decreto-legge 18 gennaio 1994, n. 40, »; e sono aggiunte, in fine, le parole: «; ai medesimi dipendenti è tuttavia estesa l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 4 della medesima legge n. 223 del 1991»;

al comma 8, dopo le parole: «dall'applicazione del comma 7» sono inserite le seguenti: «, secondo periodo, »;

dopo il comma 8, è aggiunto il seguente:

«8-bis. Per le finalità previste dal presente decreto la Cassa depositi e prestiti è autorizzata, nel limite delle proprie disponibilità, a concedere, nell'anno 1994, anticipazioni al liquidatore fino all'ammontare massimo di lire 40 miliardi, alle condizioni più favorevoli previste ai sensi della legislazione vigente per gli enti locali. Gli oneri relativi sono posti a carico della gestione liquidatoria».

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

All'articolo 5, al comma 1, le parole: «nella misura dello 0,75 per cento», sono sostituite dalle seguenti: «nella misura dello 0,50 per cento».

All'articolo 6, il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Con il medesimo decreto vengono fissate le modalità per la devoluzione dell'attivo della liquidazione al Tesoro dello Stato, anche al fine di provvedere alla copertura degli oneri derivanti dal trasferimento di funzioni e di personale, oppure alla società costituita ai sensi dell'articolo 2».

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

All'articolo 5, al comma 1, le parole: «**31 dicembre 1994**» sono sostituite dalle seguenti: «**30 settembre 1994**»; e le parole: «nella misura dello 0,75 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura dello 0,50 per cento».

Identico:

Decreto-legge 16 dicembre 1993, n. 526, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 297 del 20 dicembre 1993.

Liquidazione dell'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 13 giugno 1935, n. 1453, recante costituzione dell'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta e determinazione dei suoi compiti e dei mezzi occorrenti per il suo funzionamento;

Visto il decreto-legge 23 marzo 1993, n. 76, convertito dalla legge 20 maggio 1993, n. 152, recante modifica della misura del contributo, dovuto all'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta, previsto dalla legge 28 marzo 1956, n. 168;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 14 dicembre 1993;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con i Ministri delle finanze e del tesoro;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Articolo 1.

1. L'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta (ENCC), costituito con legge 13 giugno 1935, n. 1453, è posto in liquidazione e cessa la sua attività, salvo la gestione a stralcio dei residui attivi e passivi, a partire dal giorno successivo al completamento dell'esecuzione del piano di liquidazione e di riordino di cui all'articolo 2. Resta in carica il collegio dei revisori dei conti.

2. Entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, che ne determina le funzioni ed i poteri necessari per la redazione e l'attuazione del piano di liquidazione e riordino di cui

all'articolo 2, sono nominati uno o più liquidatori per l'ENCC e per le società controllate.

Articolo 2.

1. Il liquidatore sulla base dei compiti attribuitigli, redige entro novanta giorni un piano di liquidazione dell'ENCC e di riordino delle attività pubbliche che deve essere approvato con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con i Ministri delle risorse agricole, alimentari e forestali, del tesoro e per la funzione pubblica.

2. Il piano di liquidazione e di riordino dovrà, compatibilmente con l'assetto complessivo delle funzioni pubbliche svolte, privilegiare soluzioni che prevedano a garanzia del perseguimento dell'interesse pubblico secondo i necessari criteri di efficienza:

a) il trasferimento ad altre amministrazioni pubbliche, organismi dello Stato o enti pubblici, regioni e province autonome, con priorità da accordare ai soggetti già operanti nei comparti interessati, o ad apposite società da costituire delle strutture e del personale dell'ENCC e delle società controllate che operano:

- 1) nel settore della ricerca del legno e della forestazione;
- 2) nel settore della ricerca e sperimentazione della carta, con particolare riguardo ai problemi dell'inquinamento connesso all'industria cartaria e alla raccolta e al riciclaggio della carta da macero;
- 3) nel settore degli studi e delle ricerche economiche connesse con i settori del legno e della carta;
- 4) nel settore della sperimentazione del legno, della forestazione, del recupero ambientale, dell'arredo urbano e dei centri di produzione vivaistica;
- 5) nel settore delle prove di laboratorio, della certificazione e formazione professionale nei comparti dell'arboricoltura, della forestazione e del legno;
- 6) nel settore del miglioramento dei boschi, della produzione forestale, della commercializzazione del legno a livello nazionale e internazionale, della normativa sul legno e sui prodotti legnosi;
- 7) nel settore dell'assistenza tecnica, della certificazione e della formazione professionale nei comparti della carta, della grafica e della cartotecnica;

b) la fusione delle società collegate nella struttura societaria di cui alla lettera a), a condizione che tale struttura abbia piena autonomia finanziaria o la loro immediata liquidazione; in tale ultima ipotesi dovranno essere allegati per le stesse separati piani;

c) determinazione della quota parte del patrimonio dell'ENCC e delle società controllate che non dovrà essere trasferita ai sensi della lettera a), al fine di giungere alla sua alienazione previa redazione di perizie valutative;

d) modalità di alienazione del patrimonio, adottando procedure di evidenza pubblica nella scelta del contraente;

e) determinazione del personale da trasferire, congiuntamente alle funzioni di cui alla lettera a).

3. Con decreto del Presidente della Repubblica emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Governo provvede al trasferimento delle funzioni, delle strutture e del personale dell'ENCC e delle società controllate ai soggetti individuati ai sensi del comma 2, lettera a).

Articolo 3.

1. Il personale dell'ENCC e delle società controllate dovrà essere utilizzato prioritariamente nell'ambito del riordino.

2. Con il decreto del Presidente della Repubblica di cui all'articolo 2, comma 3, il personale dipendente dall'ENCC e dalle società controllate viene trasferito, su intesa dell'amministrazione interessata e a domanda del dipendente, presso altre amministrazioni dello Stato o enti pubblici, regioni e province autonome. Con il medesimo decreto si provvederà a regolare i rapporti in essere tra i dipendenti dell'ENCC ed il vigente «Fondo di previdenza per i dipendenti dell'ENCC».

3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro, vengono definite, anche sulla base del titolo di studio, le corrispondenze tra le qualifiche e le professionalità rivestite nell'ENCC e le qualifiche ed i profili vigenti per il personale delle amministrazioni statali.

4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri vengono stabilite, sulla base del titolo di studio e delle funzioni effettivamente svolte, le qualifiche ed i profili di inquadramento e le modalità di effettuazione della prova di selezione concorsuale del personale dipendente dalle società controllate che è trasferito ad amministrazioni pubbliche ai sensi del comma 2.

5. Il trattamento economico spettante ai soggetti di cui al comma 4 è pari a quello iniziale delle qualifiche di inquadramento.

6. Ai dipendenti dell'ENCC che, ai sensi del piano di cui all'articolo 2 non vengono trasferiti ad altre amministrazioni pubbliche, si applicano le vigenti disposizioni sulla mobilità dei dipendenti pubblici.

7. Per i dipendenti che risultino occupati a tempo indeterminato alla data del 31 dicembre 1992 dalle società controllate che, ai sensi del piano di cui all'articolo 2, dismettano l'esercizio di attività, trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 3, commi 1, 2 e 3, e all'articolo 4 della legge 23 luglio 1991, n. 223, qualora le società medesime rientrino nel campo di applicazione dell'intervento straordinario di integrazione salariale. Ai dipendenti delle società controllate, sospesi dal lavoro a seguito della dismissione dell'esercizio di attività, per i quali non operano le predette disposizioni della legge 23 luglio 1991, n. 223, compete un'indennità pari al trattamento straordinario di cassa integrazione, per un periodo non superiore a ventiquattro mesi non cumulabile con altri interventi a sostegno del reddito.

8. Gli oneri derivanti dall'applicazione del comma 7 sono rimborsati all'INPS dalla gestione di liquidazione e vengono considerati dal piano di riordino.

Articolo 4.

1. Il piano di cui all'articolo 2 deve essere eseguito entro centottanta giorni dalla data del decreto di approvazione di cui all'articolo 2, comma 1.

2. Agli atti compiuti nell'ambito del piano di cui all'articolo 2 si applica l'agevolazione di cui all'articolo 5-bis della legge 3 aprile 1979, n. 95.

Articolo 5.

1. Il contributo dovuto, ai sensi del primo comma dell'articolo unico della legge 28 marzo 1956, n. 168, all'ENCC per lo svolgimento, direttamente o tramite le società controllate, dei compiti istituzionali dell'Ente si applica fino al termine del piano di liquidazione e comunque non oltre il 31 dicembre 1994 per i prodotti destinati al mercato nazionale, alla carta ed al cartone ed è dovuto dalle imprese di settore nella misura dello 0,75 per cento, con diritto di rivalsa a totale carico degli acquirenti, ferme restando le esenzioni di cui all'articolo 23 della legge 25 febbraio 1987, n. 67, nonché le altre esenzioni stabilite in favore delle amministrazioni dello Stato e quelle previste dalla normativa vigente.

2. La decorrenza del contributo di cui al comma 1 è fissata al 1° gennaio 1994 per la carta ed il cartone, con esclusione dei prodotti importati dagli Stati membri della Comunità europea.

Articolo 6.

1. Al termine della liquidazione il liquidatore provvede a presentare il rendiconto della stessa che è approvato con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro.

2. Con il medesimo decreto vengono fissate le modalità per la devoluzione dell'attivo della liquidazione alla società costituita ai sensi dell'articolo 2 o al Tesoro dello Stato.

Articolo 7.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 dicembre 1993.

SCÀLFARO

CIAMPI - SAVONA - GALLO - BARUCCI

Visto, *il Guardasigilli*: CONSO

